



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2010, proposto da:  
Salim Howlader, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con  
domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, Salita Salvatore viale  
5/2;

contro

Prefetto di Genova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

PROVVEDIMENTO DI RIGETTO OISTANZA DI EMERSIONE LAVORO  
IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Genova e di Ministero  
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Enzo Di  
Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, cittadino del Bangla Desh, riferisce che, a partire dall'aprile 2009,  
è iniziato fra lui e il suo datore di lavoro un rapporto irregolare di lavoro ma  
che, entrata in vigore il 5.8.2009 la legge 102/2009, di conversione del D.L.  
778/2009, il cui art. 1 ter, introdotto in sede di conversione, ha disciplinato la  
regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona  
sussistenti almeno dal 30.3.2009.

Il ricorrente pertanto, assieme al suo datore di lavoro, domanda di emersione dal lavoro irregolare per lavoro domestico, che si vedeva inopinatamente rigettare con provvedimento di data 1.10.2009 dallo Sportello unico per l'immigrazione, dopo diverse richieste di accesso, apprendendo che il datore di lavoro aveva presentato, dopo la sua, altra domanda di emersione per un diverso cittadino extracomunitario, sempre per lavoro domestico, con cui aveva sottoscritto il contratto di soggiorno. Infine apprendeva che il datore di lavoro, reso edotto dell'impossibilità di regolarizzazione di due stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale per lavoro domestico, avrebbe rinunciato alla sua istanza di regolarizzazione.

Ha quindi proposto il presente ricorso, che il Collegio ritiene manifestamente fondato nella parte in cui, alla fine del primo motivo di gravame, sostiene che l'archiviazione della sua domanda di regolarizzazione gli dava titolo di ottenere un permesso per attesa occupazione.

In tal senso è la giurisprudenza, che il Collegio condivide (cfr. TAR Liguria II Sez. 2.4.2009 n. 606; TAR Lazio Sez. II quater 17.6.2011 n. 5430; TAR Toscana Sez. II 29.8.2011 n. 1335; TAR Lombardia Sez. IV 6.9.2011 n. 2163; TAR Piemonte Sez. II 17.12.2011 n. 1315; 12.1.2012 n. 57) secondo cui la condizione del lavoratore straniero che ha lavorato prima irregolarmente e poi regolarmente in seguito alla sanatoria, poi negatagli a causa del comportamento del datore di lavoro equivale alla perdita del posto di lavoro, cui va applicato per analogia l'art. 22, 11° comma, del D. Lgs. n. 286/98, che regola l'ipotesi della perdita del posto di lavoro.

Il ricorso va pertanto accolto e l'atto impugnato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione in attuazione della presente sentenza.

Il complesso svolgimento in fatto della vicenda procedimentale induce a compensare le spese di giudizio fra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Genova dd. 21.9.2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)